

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA ED ACCREDITAMENTO 23 febbraio 2016, n. 36

**D.D. n. 245 del 03/09/2015 ad oggetto “Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, del Servizio di assistenza specialistica ambulatoriale di dialisi sito in Lecce alla Via prov.le per Arnesano km 4, con dotazione di n. 17 posti rene, gestito dalla Casa di Cura “Città di Lecce Hospital s.r.l.” – P.IVA 01367410394.”. Integrazione. Classificazione del livello di assistenza erogato.**

Il giorno 23/02/2016

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

**Visto** l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.PG.R. 22 febbraio 2008, n.161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. del Servizio n. 3 — Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio n. 5 — Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.D. n. 245 del 03/09/2015 questa Sezione ha aggiornato l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e conferito l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, al Servizio di assistenza specialistica ambulatoriale di dialisi sito in Lecce alla Via prov.le per Arnesano km 4, con dotazione di n. 17 posti rene, gestito dalla Casa di Cura "Città di Lecce Hospital s.r.l."

Ai fini del censimento in Edotto del suddetto Servizio di dialisi e della registrazione delle relative prestazioni accreditate, si rende necessario integrare la predetta Determina Dirigenziale individuando il livello di assistenza ivi erogato, secondo i criteri di seguito esposti.

Il R.R. n. 3 del 05/02/2010, riportante i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie della Regione Puglia, alla Sez. B.01.04 — *Dialisi* — precisa che *"L'attività dialitica viene erogata secondo tre livelli:*

- *od elevata impegno assistenziale, presso U.O. di Nefrologia e Dialisi in grado di garantire per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, assistenza dialitica;*
- *a media impegno assistenziale, presso i centri dialisi ad assistenza decentrata;*
- *a bassa livello assistenziale, presso centri dialisi ad assistenza imitata."*

Per i centri a elevata e media assistenza sono ivi previsti, tra l'altro, i seguenti requisiti di accreditamento:

- *locali per l'addestramento alla dialisi domiciliare ed attrezzature per l'effettuazione della dialisi peritoneale;*
- *l'attivazione di "programmi per l'addestramento ed il monitoraggio clinico dei pazienti in dialisi domiciliare, per garantire uno standard minimo pari almeno al 10%, tendenziale al 20%, dei pazienti trattati";*
- *oltre al personale previsto per ogni struttura che eroga prestazioni di emodialisi, la presenza di "un medico con specializzazione (vedi A.01.03.02) ogni 25 pazienti in trattamento di dialisi peritoneale ed un infermiere ogni 15".*

Il medesimo 3/2005 e s.m.i. alla Sez. B.01.01 *"Assistenza Specialistica Ambulatoriale"* dispone inoltre che: *"Le strutture che erogano prestazioni di attività specialistica in ambito ambulatoriale sono classificate in STRUTTURE DI CLASSE 1° e STRUTTURE DI CLASSE 2°. In particolare:*

*classe 1° - strutture ambulatoriali extra-ospedaliere collocate in presidi che non erogano prestazioni di ricovera, compresi gli stabilimenti termali. In tale classe sono erogabili tutte le prestazioni ambulatoriali individuate dal nomenclatore tariffario regionale, od eccezione delle prestazioni contrassegnate dalla lettera "H";*

*classe 2° - strutture ambulatoriali intraospedaliere collocate in presidi che erogano prestazioni di ricovera per acuti. In tale classe sono erogabili tutte le prestazioni ambulatoriali individuate dal nomenclatore tariffario regionale, nessuno esclusa."*

Posto quanto sopra, si precisa quanto segue.

Il D.M. 22/07/1996, rubricato *"Prestazioni di assistenza specialistico ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"*, ha individuato, tra l'altro, tutte le prestazioni relative all'emodialisi erogabili nell'ambito delle strutture dialitiche e le relative tariffe (attualmente adeguate alla valuta corrente), di seguito riportate:

Codice	DESCRIZIONE	TARIFFA €
39.92	iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti	8,73
H 39.95.1	Emodialisi in acetato o in bicarbonato	154,94
39.95.2	Emodialisi in acetato o in bicarbonato ad assistenza limitata	129,11
39.95.3	Emodialisi in acetato o in bicarbonato domiciliare	103,29
H 39.95.4	Emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili	165,27
H 39.95.5	EMODIAFILTRAZIONE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biofiltrazione senza acetato</li> <li>• Biofiltrazione</li> <li>• Emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata</li> </ul>	232,41
39.95.6	EMODIAFILTRAZIONE ad assistenza limitata <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biofiltrazione senza acetato</li> <li>• Biofiltrazione</li> <li>• Emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata</li> </ul>	206,58
H 39.95.7	Altra emodiafiltrazione con membrane a permeabilità elevata e molto biocompatibili	258,23
H 39.95.8	Emofiltrazione	258,23
H 39.95.9	Emodialisi - Emofiltrazione Tecnica mista	206,58

I codici preceduti dalla lettera "H" ("Hospital") sono quelli relativi alle prestazioni erogabili solo all'interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero, come precisato dall'art. 1, comma 2 del D.M. 22/07/1996, il quale dispone che: "(...) 2. *Le seguenti tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sana soggette a specifiche condizioni di erogabilità:*

- a) *prestazioni erogabili sala presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero. Tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera "H".*
- b) (...)"

Con circolare prot. n. 100/SCPS/21.4075 del 01/04/1997 il Ministero della Sanità ha impartito le prime indicazioni per l'applicazione del D.M. 22/07/1996.

Al paragrafo rubricato *"/ Simboli"* è stato, tra l'altro, disposto che: *"Oltre al codice identificativa, alcune prestazioni sono contrassegnate anche da un simbolo che ne indica le **specifiche condizioni di erogabilità**. In particolare:*

*Le prestazioni contrassegnate con la lettera "H" sono erogabili solo presso **ambulatori protetti**, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero. In merito si evidenzia che si intendano ambulatori protetti quelli situati presso istituti di ricovero, sia pubblici, sia privati, accreditati; (...)"*.

A tutto oggi, l'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 9 dicembre 2015, in materia di *"condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale"*, ha confermato, tra l'altro, che: *"(...) Per ciascuna prestazione sono indicati:*

*(..)*

*b) la notazione (R, H) che, ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1996, individua la tipologia di ambulatori presso i quali è erogabile la prestazione; (...)"*.

Peraltro, con D.G.R. n. 478 del 20/03/1998, *"in relazione alle prestazioni di nefrologia ed emodialisi rese in forma ambulatoriale"*, la Regione Puglia ha approvato *"le direttive e linee guida per l'applicazione del tariff-*

fario approvato con D.M. n. 150 del 22/7/1997" (22/07/1996, N.D.R.), senza prevedere specifiche condizioni di erogabilità (presso "ambulatori protetti") per le prestazioni di cui agli allegati 1 e 2, diverse da quelle di emodialisi ("prestazioni diagnostiche (strumentali e laboratoristiche) direttamente correlate" alla prestazione dialitica nonché "le altre prestazioni di assistenza specialistica nefrologica erogate per i pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale e non direttamente correlate alla prestazione dialitica"), pur quando contrassegnate con la lettera "H".

In relazione alle prestazioni dialitiche, con nota prot. n. ADO\_151/9898 del 19/09/2012 il Servizio PAOS di questo Assessorato ha precisato, tra l'altro, che tutte "le prestazioni contrassegnate con la lett. H) sono erogabili "solo d o ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero", così come previsto dall'art. 1 del D.M. 22/7/1996."

Con nota circolare prot. n. AOO\_151/12624 del 26/11/2012 il Servizio PADS ha ribadito le statuizioni di cui alla predetta nota n. 9898 del 19/09/2012, precisando quanto segue:

"(...) Le prestazioni dialitiche, secondo quanto previsto dal R.R. n. 3 del 13.01.2005 modificato con R.R. n. 3 del 05.02.2010, sono erogate da centri in ambito extra-ospedaliero ed intra-ospedaliero, secondo tre livelli:

- 1. ad elevato impegno assistenziale, presso U.O. di Nefrologia e Dialisi** in grado di garantire per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, assistenza dialitica. (...) Nell'ambito di tale livello, in presenza dei requisiti richiesti, possono essere effettuate dialisi peritoneali.
- 2. a medio impegno assistenziale, presso centri dialisi od assistenza decentrata** in ambito extra-ospedaliero erogate da strutture pubbliche e private. (...) Nell'ambito di tale livello, in presenza dei requisiti richiesti, possono essere effettuate dialisi peritoneali.
- 3. a basso livello assistenziale, presso centri dialisi ad assistenza limitata** in ambito extra ospedaliero erogate da strutture pubbliche e private (...)

(...)

- **le strutture di cui al punto 1.** possono somministrare tutte le prestazioni di cui al D.M. 22.07.1996 contrassegnate con la lettera "H". Tali prestazioni erogabili presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero (art. 1, comma 2, lettera a, D.M. 22.07.1996) e precisamente: (con riferimento alle prestazioni di emodialisi, n.d.r.)

Codice	Descrizione	Tariffe €
H 39.95.1	Emodialisi in acetato a in bicarbonato	154,94
H 39.95.4	Emodialisi in bicarbonato e membrane malta biocompatibili	165,27
H 39.95.5	EMODIAFILTRAZIONE	232,41
H 39.95.7	Altra emodiafiltrazione	258,23
H 39.95.8	Emofiltrazione	258,23

- **le strutture di cui al punto 2. e punto 3.** possono erogare solo le prestazioni di cui al D.M. 22/07/1996, **non** contrassegnate con la lettera "H"; ivi compresa la prestazione con codice H 39.95.4, nel rispetto di quanto già stabilito dalla DGR n. 478/1998 (Ali. 3, punto 5). Le prestazioni con oneri o carico del S.S.R. sono quelle di seguito riportate con la indicazione a margine della relativa tariffa: (con riferimento alle prestazioni di emodialisi, n.d.r.)

Codice	Descrizione	Tariffe €
39.95.2	Emodialisi in acetato o in bicarbonato ad assistenza limitata	129,11
39.95.3	Emodialisi in acetato o in bicarbonato domiciliare	103,29
39.95.Z	Emodialisi in bicarbonato e membrane malto biocompatibili	*154,94

39.95.6	Emodiafiltrazioni ad assistenza limitata	206,58
*La tariffa da applicare è quella corrispondente al codice 39.95.1 pari a €154,94 (cfr. DGR n. 478/1998-All.3, punta 5). Al fine di rendere utilizzabile tale indicazione, ai fini informativi e statistici, viene individuato il nuovo codice <b>39.95.Z</b> . Tale variazione non comporta alcuna modifica al nomenclatore tariffario vigente.		

(...)

Mentre la prestazione dialitica di Emofiltrazione è erogabile esclusivamente in centri dialisi ad elevato impegno assistenziale dotati di U.O. di Nefrologia e Dialisi, con la suddetta circolare, come si evince dal raffronto tra le sopra riportate tabelle, è stato consentito di erogare presso le strutture a medio e basso livello assistenziale, con il codice 39.95.Z, anche le prestazioni di *“Emodialisi in bicarbonato e membrane malta biocompatibili”* già classificate con il codice H 39.95.4 quando erogate presso *“ambulatori protetti”* (come previsto dal D.M. 22/07/1996), prevedendo peraltro una tariffa di remunerazione inferiore, giustificata dalla circostanza che i centri di dialisi a medio e basso livello assistenziale non possono gestire in totale autonomia l'intero ciclo delle emergenze cliniche, come d'altronde confermato dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., il quale dispone che *“Deve essere prevista un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso, per i centri a media e bassa livella assistenziale, il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in casa di necessità. A tal fine devono essere stabiliti accordi, sulla base di protocolli preordinati, tra centri dialisi a media e bassa livella assistenziale e la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale.”*

Si rileva a tal proposito che, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e di conferimento dell'accreditamento istituzionale di cui alla D.D. n. 215 del 03/09/2015, la Casa di Cura *“Città di Lecce Hospital s.r.l.”*, in quanto non dotata di U.O. di Nefrologia e Dialisi, ha dovuto sottoscrivere con la Direzione Generale dell'ASL Lecce un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche in corso di dialisi, con il quale è stata individuata, quale struttura nefrologica cui indirizzare i pazienti bisognosi di assistenza d'urgenza, l'U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. *“Vito Fazzi”* di Lecce.

Per quanto innanzi, le prestazioni di emodialisi contrassegnate con la lettera *“H”*, erogabili secondo il D.M. del 22/07/1996 solo presso *“ambulatori protetti”*, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero, sono riferibili agli ambulatori di dialisi classificati dal R.R. 3/2005 quali *“ad elevata impegno assistenziale”*, cioè che afferiscono a strutture di ricovero ospedaliero dotate di U.O. di Nefrologia e Dialisi.

Posto tutto quanto innanzi riportato in ordine alla normativa e prassi di riferimento, si rappresenta quanto segue.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, incaricato con nota prot. n. AOO\_081/4126/APS1 del 12/12/2012 dal Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) della verifica relativa al possesso dei requisiti di accreditamento del centro di dialisi gestito dalla Società *“Città di Lecce Hospital s.r.l.”*, con verbale di ispezione del 10/06/2013, nell'inquadrare la struttura quale *“Centro Dialisi Decentrata (CAD)”* [come tale, *“a medio impegno assistenziale”* secondo la classificazione del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., N.D.R.], ha precisato, tra l'altro, che *“E' stata individuata un locale per l'addestramento alla dialisi domiciliare, è stata acquistata l'attrezzatura per la dialisi peritoneale (sarà fornita fattura di acquisto, certificati di conformità).”*

Con nota prot. n. 111078/UOR9-DIREZ del 21/06/2013, indirizzata al Legale Rappresentante della *“Città di Lecce Hospital s.r.l.”* e, p.c., alla Regione Puglia — Servizio APS, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato, tra l'altro, che la documentazione acquisita *“risulta ancora carente di:*

(...)

2. titolo di possesso delle apparecchiature per dialisi peritoneale;

*La predetta documentazione dovrà essere prodotta entro il 28/06/2013; trascorsa il tempa indicata l'istruttoria verrà conclusa trasmettendo gli esiti dell'accertamento all'Organo competente."*

Con nota prot. n. 134271/OR9-DIREZ del 30/07/2013, trasmessa alla Regione Puglia — Servizio APS e, p.c., al Legale Rappresentante della "Città di Lecce Hospital s.r.l.", l' Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, "(...) in riferimento alla nota Regionale prat. n. ADO 081/4126/APS1 del 12/12/2012, effettuati idonei sopralluoghi e, esaminata la documentazione prodotta", ha espresso "PARERE FAVOREVOLE per l'accreditamento dell'attività sanitaria di Dialisi per 17 posti rene da espletarsi presso una porzione della struttura sita in Lecce (...), avendo la stessa tutti i requisiti strumentali, tecnologici, organizzativi minimi e ulteriori previsti dal regol. reg. n. 3/2005 e s.m.i.(...)"

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di integrare la D.D. n. 245 del 03/09/2015, ad oggetto "Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 dello L.R. n. 4 del 25/02/2010, del Servizio di assistenza specialistico ambulatoriale di dialisi sita in Lecce alla Via prov.le per Arnesano km 4, con dotazione di n. 17 posti rene, gestita dalla Casa di Cura "Città di Lecce Hospital s.r.l." P.IVA 01367410394.", classificando il centro di dialisi gestito dalla Casa di Cura "Città di Lecce Hospital s.r.l." quale "a medio impegno assistenziale", con la precisazione che il predetto Centro di dialisi:

- non può erogare prestazioni di emodialisi contrassegnate con la lettera "H", fatte salve le altre prestazioni previste dalla D.G.R. n. 478/1998 - allegati 1 e 2 [*"prestazioni di tipo gnostiche (strumentali e laboratoristiche) direttamente correlate"* alla prestazione dialitica e *"le altre prestazioni di assistenza specialistica nefrologica erogate per i pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale e non direttamente correlate alla prestazione dialitica"*], pur quando contrassegnate con la lettera "H";
- qualora la ASL Lecce preveda di contrattualizzare anche l'acquisto di prestazioni domiciliari/peritoneali, il Centro di dialisi al momento della sottoscrizione dovrà garantire l'attivazione di programmi per l'addestramento ed il monitoraggio clinico dei pazienti in dialisi domiciliare ed esibire i precontratti relativi al personale da dedicare alla dialisi peritoneale (un medico con specializzazione ogni 25 ed un infermiere ogni 15 pazienti in trattamento di dialisi peritoneale, in aggiunta al personale già in organico previsto per i pazienti in emodialisi in carico alla struttura);
- i pazienti sottoposti a dialisi domiciliare e peritoneale non rilevano ai fini del calcolo dei limiti, previsti dall'art. 7, comma 3 della L.R. n. 4/2010, in ordine al rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato ed al numero di pazienti che risultino già in carico alla data del 31 dicembre 2009.

#### **Verifica ai sensi dei D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata od spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti  
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE  
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

**DETERMINA**

- di integrare la D.D. n. 245 del 03/09/2015, ad oggetto *“Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, del Servizio di assistenza specialistica ambulatoriale di dialisi sito in Lecce alla Via pro v.le per Arnesana km 4, con dotazione di n. 17 posti rene, gestita dalla Casa di Cura “Città di Lecce Hospital s.r.l.” PIVA 01367410394.”*, classificando il centro di dialisi gestito dalla Casa di Cura *“Città di Lecce Hospital s.r.l.”* quale *“a media impegno assistenziale”*, con la precisazione che il predetto Centro di dialisi:
  - non può erogare prestazioni di emodialisi contrassegnate con la lettera *“H”*, fatte salve le altre prestazioni previste dalla D.G.R. n. 478/1998 - allegati 1 e 2 [*“prestazioni diagnostiche (strumentali e laboratoristiche) direttamente correlate”* alla prestazione dialitica e *“le altre prestazioni di assistenza specialistica nefrologica erogate per i pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale e non direttamente correlate allo prestazione dialitica”*], pur quando contrassegnate con la lettera *“H”*;
  - qualora la ASL Lecce preveda di contrattualizzare anche l’acquisto di prestazioni domiciliari/peritoneali, il Centro di dialisi al momento della sottoscrizione dovrà garantire l’attivazione di programmi per l’addestramento ed il monitoraggio clinico dei pazienti in dialisi domiciliare ed esibire i precontratti relativi al personale da dedicare alla dialisi peritoneale (un medico con specializzazione ogni 25 ed un infermiere ogni 15 pazienti in trattamento di dialisi peritoneale, in aggiunta al personale già in organico previsto per i pazienti in emodialisi in carico alla struttura);
  - i pazienti sottoposti a dialisi domiciliare e peritoneale non rilevano ai fini del calcolo dei limiti, previsti dall’art. 7, comma 3 della L.R. n. 4/2010, in ordine al rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato ed al numero di pazienti che risultino già in carico alla data del 31 dicembre 2009.
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Direttore Generale dell’ASL LE;
  - al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
  - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE; al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA; al Sindaco del Comune di Lecce;
  - al Legale Rappresentante della società *“Città di Lecce Hospital s.r.l.”* - Piazza Trisi n. 16 — Lugo (RA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all’Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione  
Giovanni Campobasso